



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2012 N. 92

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 OTTOBRE 2012, N. 92

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE **PAOLA GIORGI**Consigliere segretario **Franca Romagnoli***Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.*

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- ♦ **RELAZIONE N. 16** ad iniziativa della VI Commissione assembleare permanente, concernente: **"Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano"**.

Il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore consigliere Trenta, comunica che sull'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti la proposta di risoluzione n. 66 a firma del consigliere Cardogna, in qualità di Presidente della VI Commissione e **la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione**, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTI

- l'art. 5 del trattato sull'Unione Europea, che prevede che *“nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”*;




Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2012 N. 92

- l'art. 117, comma 5, della Costituzione, che prevede che *“le Regioni e le province autonome, nella materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”*;
- la legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che disciplina all'articolo 5 la partecipazione delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- la Risoluzione dell'Assemblea legislativa delle Marche approvata in data 8 luglio 2010, *sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e alla applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona*;
- le proposte di direttiva riguardanti la Riforma della disciplina europea nel settore degli appalti pubblici (in particolare COM 2011/895 e COM 2011/896)

TENUTO CONTO che

- la partecipazione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea, soprattutto con riguardo a tematiche di particolare rilievo in relazione all'impatto con l'ordinamento degli Stati membri, può essere lo strumento più efficace per far pervenire alle Istituzioni europee le istanze provenienti dai territori degli Stati stessi, evitando in tal modo di affrontare difficili contenziosi con l'Unione europea derivanti dall'impatto del diritto europeo con disposizioni dell'ordinamento nazionale;
- la disciplina europea degli appalti pubblici attualmente in vigore, come recepita dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (c.d. Codice degli appalti) non prende in considerazione alcune specificità proprie dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare quelle derivanti dall'applicazione dei principi generali riguardanti le attività delle associazioni senza scopo di lucro, riconducibili alla legge 11 agosto 1992, n. 266, legge quadro sul volontariato, in base ai quali le attività di volontariato non possono essere retribuite in alcun modo;
- la revisione della normativa europea in materia di appalti pubblici dovrebbe rappresentare l'occasione per approfondire, a livello europeo, il tema della partecipazione a procedure di



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2012 N. 92

evidenza pubblica di quei soggetti che in base alla normativa di uno Stato membro non perseguono scopo di lucro e svolgono una funzione sociale di primario rilievo;

- l'approvazione della nuova normativa in materia di appalti pubblici dovrebbe rappresentare l'occasione per fornire una maggiore chiarezza e certezza del diritto rispetto ad un tema che costituisce il principale esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà orizzontale, in quanto riguarda la partecipazione alla c.d. "cosa pubblica" da parte delle istanze del mondo del volontariato;
- sarebbe opportuno prevedere una semplificazione procedurale per quegli appalti di lavori e servizi sotto le nuove soglie europee che riguardano i territori degli Stati membri caratterizzati da un particolare ritardo di sviluppo dovute alle loro caratteristiche geografiche e demografiche, favorendo in tal modo la partecipazione alle gare da parte di PMI locali;

Tutto ciò premesso e considerato,

INTENDE SOTTOPORRE AL PARLAMENTO ITALIANO

nell'ambito del dialogo politico posto in essere con le istituzioni europee, anche oltre la procedura di verifica del controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà disciplinata dal relativo protocollo, le proprie considerazioni in ordine alle proposte di nuova disciplina europea degli appalti pubblici, secondo quanto di seguito meglio specificato.

In primo luogo, appare utile sottolineare la specificità di alcuni servizi, in funzione del soggetto prestatore, anche in considerazione dell'impatto della modalità di espletamento dell'attività considerata produce sulla finanza pubblica e sul rispetto del patto di stabilità.

La nuova normativa proposta prende in considerazione solo parzialmente l'aspetto sopra richiamato, soprattutto con riguardo ai c.d. servizi sociali. In realtà, la Corte di Giustizia si è più volte dovuta occupare del tema della partecipazione di soggetti senza scopo di lucro (c.d. no profit) allo svolgimento di attività, per lo più riconducibili all'allegato II B della direttiva 2004/18/Ce, di alto "rilievo pubblico" in base agli ordinamenti nazionali. Si veda al riguardo la legge italiana 11 agosto 1992, n. 266, legge quadro sul volontariato, che valorizza il ruolo del volontariato nell'ambito del concorso al perseguimento di funzioni di carattere "sociale, civile e culturale". Le attività svolte senza uno scopo di lucro concorrono così all'adempimento di servizi di interesse generale attraverso una modalità che consente alla Pubblica Amministrazione di perseguire anche l'obiettivo dell'equilibrio della finanza pubblica, oltre a garantire il mantenimento di standard di qualità particolarmente elevati, che risultano intrinseci alla componente di gratuità della particolare prestazione considerata. Alla luce di queste valutazioni e tenuto conto che l'incertezza normativa ha determinato l'apertura di alcune procedure di infrazione in molti Stati europei, si ritiene opportuno suggerire alla Commissione UE che in fase di revisione della normativa in materia di appalti pubblici sia preso in considerazione l'aspetto sopra illustrato,



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2012 N. 92

prevedendo espressamente una categoria di servizi la cui qualificazione sia messa in relazione anche in rapporto al soggetto chiamato allo svolgimento degli stessi. A questo particolare inquadramento giuridico dovrebbero essere accompagnate procedure di assegnazione del servizio di carattere semplificato, improntate al rispetto dei soli principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute, al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale da parte di soggetti per i quali è impedito di svolgere attività dietro specifica remunerazione (con utile) dalle normative nazionali di riferimento. Questa conclusione può trovare conforto nella stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia che, nella sentenza del 29 novembre 2007, Causa C-119/06, Commissione c. Italia, ha rilevato che l'applicazione della normativa sugli appalti è connessa con l'onerosità dell'attività svolta, che si sostanzia quando la controprestazione e il metodo di pagamento vanno oltre il semplice rimborso delle spese sostenute.

La previsione di una disciplina speciale si giustifica anche alla luce del paragrafo 2 dell'art. 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella parte in cui prevede espressamente il principio secondo il quale le società, cui si applicano le norme sulla libertà di stabilimento previste per le persone fisiche, sono caratterizzate dallo scopo di lucro. Da ciò discende che i soggetti che agiscono senza scopo di lucro dovrebbero ritenersi sottratti dall'applicazione di questo Capo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


In secondo luogo, sarebbe auspicabile che gli appalti di lavori e servizi sotto soglia europea riguardanti i territori dell'Unione le cui caratteristiche geografiche e demografiche sono tali da accentuare i problemi di sviluppo siano oggetto di una semplificazione procedurale in grado di favorire, nei fatti, le PMI locali, che possono contribuire a creare lavoro sul territorio, limitandone in tal modo lo spopolamento e l'abbandono. La deroga, che dovrebbe riguardare alcune attività e servizi funzionali al mantenimento del tessuto economico e produttivo dei territori svantaggiati e quelli concernenti la salvaguardia del territorio in chiave di prevenzione dei rischi ambientali, potrebbe giustificarsi anche alla luce di quanto previsto all'art. 174, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

LA VICE PRESIDENTE

Paola Giorgi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Franca Romagnoli



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2012 N. 92

Le osservazioni contenute nella presente risoluzione, che ne costituiscono parte integrante, sono inviate:

- 1) alle Commissioni di merito e competenti in materia di affari europei della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- 2) al Ministro per le politiche europee;
- 3) alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.